

Ordinanza sul sistema svizzero d'accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione (Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione, OAccD)

Modifica del 9 maggio 2012

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 giugno 1996¹ sull'accreditamento e sulla designazione è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza l'espressione «laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità» è sostituita con l'espressione «organismi di valutazione della conformità».

Art. 1 cpv. 2

² Per organismi di valutazione della conformità s'intendono gli organismi che effettuano valutazioni della conformità comprese tarature, prove, certificazioni e ispezioni.

Art. 25 cpv. 3

³ Se l'accordo non contiene una regolamentazione sulle condizioni della designazione, il richiedente deve soddisfare le condizioni dell'allegato 5, sempre che altri atti normativi non contengano disposizioni derogatorie o più severe.

¹ RS 946.512

*Titolo prima dell'art. 26***Sezione 3:
Domanda di designazione e criteri applicabili all'autorità di designazione***Art. 26, rubrica*

Domanda

Art. 26a Criteri applicabili all'autorità di designazione

¹ L'autorità di designazione svolge la sua attività in modo obiettivo e imparziale.

² Non può svolgere né offrire attività o consulenze effettuate dagli organismi di valutazione della conformità.

Art. 33 cpv. Ibis

^{1bis} Su proposta dell'organismo designato l'autorità di designazione revoca la designazione se l'organismo designato rinuncia alla designazione. L'autorità informa senza indugio il SAS e la SECO.

*Da inserire prima del titolo che precede il capitolo 4**Art. 34a* Rilascio di certificati di conformità

¹ L'organismo rilascia un certificato di conformità al cliente, se il prodotto di quest'ultimo soddisfa le condizioni stabilite nei criteri fondamentali, nelle corrispondenti norme armonizzate o nelle specifiche tecniche.

² Qualora il cliente non soddisfi i criteri di cui al capoverso 1, l'organismo lo invita ad apportare correzioni.

Art. 34b Sospensione e revoca del certificato di conformità

¹ L'organismo può sospendere o revocare il certificato di conformità se, nell'ambito della sorveglianza, constata che il prodotto non soddisfa i criteri di cui all'articolo 34a capoverso 1.

² L'organismo invita i clienti ad apportare correzioni.

³ L'organismo informa l'autorità di designazione quando sospende o revoca certificati di conformità.

Art. 34c Ricorso a terzi

L'organismo informa l'autorità di designazione e i clienti, quando si avvale di terzi.

II

Gli allegati 1, 2 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

L'ordinanza del DFE del 27 febbraio 1992² sulla Commissione federale d'accREDITamento è abrogata.

IV

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 17 novembre 1999³ sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia

Art. 21 Competenze e facoltà speciali

Il METAS può fornire prestazioni anche per altri servizi federali, in particolare gestire e mantenere laboratori e reti di misurazione per tali servizi.

2. Ordinanza del 15 febbraio 2006⁴ sugli strumenti di misurazione

Art. 34 lett. a e b

Abrogate

V

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2012.

9 maggio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

² RU 1992 719, 2006 1089

³ RS 172.213.1

⁴ RS 941.210

Allegato 1
(art. 5 cpv. 2 e art. 9)

Nota a piè di pagina relativa al titolo dell'allegato

Criteri internazionali applicabili al Servizio d'accREDITamento svizzero⁴²

⁴² Il testo della presente norma può essere richiesto al Centro svizzero d'informazione sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.

Allegato 2
(art. 7 cpv. 1)

Nota a piè di pagina relativa al titolo dell'allegato

Criteri internazionali applicabili ai laboratori di prova e agli organismi di valutazione della conformità⁴⁴

⁴⁴ Il testo delle presenti norme può essere richiesto al Centro svizzero d'informazione sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch

Let. d, f - i

- d. Valutazione della conformità: requisiti generali per la competenza degli organismi di prova di attitudine (PT provider): ISO/IEC 17043;
- f. Valutazione della conformità: requisiti generali per gli organismi di certificazione di processi e servizi: ISO/IEC 17065;
- g. Valutazione della conformità: requisiti generali per gli organismi che forniscono audit e certificazioni di sistemi di gestione: ISO/IEC 17021;
- h. *abrogata*
- i. Valutazione della conformità: requisiti generali per gli organismi di certificazione delle persone: ISO/IEC 17024.

Allegato 5
(art. 25 cpv. 3)

Cifre 1.1–1.3, 3, 4 e 6

- 1.1 L'organismo designato, il suo direttore ed il personale incaricato della valutazione e della verifica non possono:
- essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utilizzatore, né il manutentore dei prodotti, componenti o sottosistemi da controllare, né il mandatario di una di queste persone;
 - intervenire né direttamente né in veste di mandatarî nella progettazione e sviluppo, fabbricazione, costruzione, commercializzazione, installazione, funzionamento o manutenzione di tali prodotti, componenti o sottosistemi.
- 1.2 Anche un organismo designato che fa parte di un'associazione economica o di un'associazione di categoria e che valuta i prodotti alla cui progettazione, fabbricazione, fornitura, montaggio, utilizzo o manutenzione concorrono imprese rappresentate da tale associazione può essere considerato un organismo designato, a condizione che sia provata la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto d'interessi.
- 1.3 Le cifre 1.1 e 1.2 non escludono la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il costruttore e l'organismo di controllo.
- 3 L'organismo designato deve soddisfare i seguenti criteri:
- 3.1 essere in grado di garantire lo svolgimento di tutti i compiti assegnatigli dalla legislazione settoriale e per i quali esso è stato designato, indipendentemente dal fatto che i suddetti compiti siano eseguiti dall'organismo stesso o sotto la sua responsabilità;
 - 3.2 disporre in particolare del personale e dei mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi con l'esecuzione delle operazioni di valutazione e di verifica; ciò implica la presenza in organico, in quantità sufficiente, di personale scientifico dotato dell'esperienza e delle competenze adeguate per valutare la funzionalità e le prestazioni dei dispositivi per i quali l'organismo è stato designato, in considerazione della legislazione settoriale;
 - 3.3 avere accesso al materiale necessario per le verifiche richieste, in particolare per le verifiche eccezionali;
 - 3.4 disporre delle descrizioni di procedure adeguate all'esecuzione delle valutazioni di conformità che consentono di garantire la trasparenza e la ripetibilità di tali procedure;
 - 3.5 eseguire le valutazioni di conformità nel rispetto del principio di proporzionalità, evitando di imporre inutili stress a produttori, mandatarî, importatori o commercianti;

- 3.6 informare l'autorità di designazione su:
 - il rifiuto, la limitazione, la sospensione o la revoca di un certificato di conformità;
 - tutte le circostanze suscettibili di avere ripercussioni sul campo d'applicazione e sulle condizioni della designazione;
 - qualsiasi richiesta di informazioni ricevuta da parte delle autorità di sorveglianza del mercato in merito alle attività di valutazione della conformità,
 - le attività di valutazione della conformità svolte nel campo d'applicazione della sua designazione e altre attività, incluse le attività transfrontaliere e l'assegnazione di subappalti, sempre che ciò sia richiesto dall'autorità di designazione.
- 4 Il personale incaricato delle operazioni di valutazione e di controllo deve possedere:
 - una buona formazione professionale per tutte le operazioni di valutazione e di verifica per le quali l'organismo è stato designato;
 - una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative alle valutazioni e ai controlli che svolge e una pratica sufficiente in tale settore;
 - le capacità necessarie per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni che dimostrano l'avvenuto svolgimento delle valutazioni e dei controlli;
 - conoscenze adeguate dei requisiti essenziali di sicurezza, delle norme e delle prescrizioni tecniche vigenti.
- 6 L'organismo designato deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia coperta da un'autorità statale o che i controlli non siano svolti direttamente da un'autorità statale.

